PROCEDURA DI WHISTLEBLOWIG

INDICE

1. PREMESSA 3

2. DESTINATARI 3

3. DESCRIZIONE DEGLI ACRONIMI 4

4. RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE 5

5. GARANZIE E PROCEDURA 5

5.1. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 5

5.2. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE 7

5.3. I DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 8

5.4. TUTELA DEL SEGNALANTE 9

6. PROCEDURA 10

6.1. GLI ADEMPIMENTI DEI DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE 10

6.2. DURATA DELLA FASE ISTRUTTORIA 11

6.3. REPORTING PERIODICO 11

6.4. PROTEZIONE DEI DATI E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 12

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12

1. PREMESSA

La presente procedura è parte integrante del Modello 231 di Urgo Medical Italia S.r.l. ("***Urgo***" o la "***Società***" o l'"***Ente***") e disciplina le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o di irregolarità in ambito aziendale.

Vengono previsti canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni nonché sistemi di protezione del segnalante contro possibili misure discriminatorie o, comunque, penalizzanti nell'ambito lavorativo.

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto le *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, ha esteso al settore privato l'istituto del *whistleblowing*, originariamente previsto solo per il settore della Pubblica Amministrazione.

L'art. 2 della Legge n. 179/2017 ha inserito nell'ambito del D.Lgs. 231/2001 la disciplina della tutela del whistleblower aggiungendo tre nuovi commi all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 medesimo, volti a fornire indicazioni specifiche sui modelli organizzativi.

In particolare, si prevede che i modelli debbano istituire:

- specifici canali informativi dedicati alle Segnalazioni, di cui almeno uno di tipo informatico, tali da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante;
- l'inserimento, all'interno del sistema disciplinare del Modello Organizzativo, di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni poi rivelatesi infondate.

Il D.Lgs. 24/2023 ha recepito la Direttiva 2019/1937 sul *whistleblowing*, così introducendo nel sistema nazionale l'obbligo di predisporre una disciplina strutturata per garantire la protezione degli *"informatori/segnalanti o whistleblowers"*.

2. DESTINATARI

I destinatari ("***Destinatari***") della presente procedura sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per conto di Urgo e sono sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa);

- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti con contratto libero professionale, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Società ("***Terzi***").

3. DESCRIZIONE DEGLI ACRONIMI

DEFINIZIONE/ ACRONIMO	DESCRIZIONE	FONTE
Whistleblowing	Istituto finalizzato a regolamentare e facilitare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità di cui il soggetto segnalante (c.d. "*whistleblower*") sia venuto a conoscenza e che prevede, per quest'ultimo, significative forme di tutela	Interna/Esterna
Segnalante o Whistleblower	Chiunque svolga un compito o funzione all'interno o per conto della Società che decida di segnalare una condotta illecita o una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; rientrano, inoltre, tra i segnalanti anche i c.d. facilitatori (i.e. persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo), i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni nel contesto lavorativo, quali colleghi legati al Segnalante da: *i.* uno stabile legame affettivo o *ii.* di parentela entro il iv grado o *iii.* che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; e, da ultimo, i soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie o per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo	Interna/Esterna
Segnalato	Il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione	Interna/Esterna
Segnalazione	Comunicazioni circostanziate del Segnalante che hanno ad oggetto violazioni (i.e. di comportamenti, atti od omissioni) che ledono l'integrità della Società e che	Interna/Esterna

	consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, o violazioni del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001, illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di discipline normative UE o nazionali o di recepimento degli atti dell'Unione europea	
Canale informativo	Canale individuato dalla Società quale mezzo interno o esterno alla Società stessa, attraverso cui veicolare le Segnalazioni	Interna/Esterna/Pubblica

4. RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE

Il Consiglio di Amministrazione ("***CdA***") di Urgo, per il tramite del Direttore Generale, assicura la piena implementazione della presente procedura, quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il CdA della Società, per il tramite del Direttore Generale, individua il soggetto identificato quale destinatario della Segnalazione, che ha il compito di ricevere, analizzare, verificare (anche con il supporto di altre funzioni dell'Ente) e chiudere le Segnalazioni (v. *infra* par. 5.3).

Il Direttore Generale e/o il CdA sono coinvolti dal soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione per eventuali profili di responsabilità disciplinare. Il CdA è comunque periodicamente relazionato dal Direttore Generale in merito alle Segnalazioni riferite a quest'ultimo dal soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione.

5. GARANZIE E PROCEDURA

5.1. Oggetto e contenuto della Segnalazione

La procedura si applica, in particolare, alle Segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) di cui sotto;
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3), 4), 5) e 6) di cui sotto;
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti 3), 4) e 5) di cui sopra.

La Segnalazione non deve riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interessi di carattere personale, ritorsioni o reclami commerciali. Parimenti, le Segnalazioni non devono avere ad oggetto rivendicazioni contrattuali o sindacali, salvo che non si basino sulla violazione di norme di legge, regolamento, o di procedure adottate da Urgo.

La Segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione, onde consentire al soggetto incaricato di riceverla di procedere alle dovute verifiche.

A tal fine, è opportuno che la Segnalazione contenga i seguenti elementi, ove conosciuti:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui siano stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che abbiano posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che siano a conoscenza o possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Saranno oggetto di verifica anche le Segnalazioni rese in forma assolutamente anonima e, pertanto, non sono elementi necessari alla stessa l'indicazione delle generalità del Segnalante, nonché l'indicazione della sua posizione o funzione aziendale.

Qualora, invece, il Segnalante non desideri mantenere l'anonimato, si raccomanda di indicare altresì un recapito differente dall'indirizzo e-mail aziendale, al quale egli preferisca ricevere eventuali comunicazioni.
Eventuali Segnalazioni che non rispettino i requisiti di cui sopra non saranno prese in considerazione.
La presente procedura riporta un modello di Modulo per la Segnalazione delle condotte illecite, che potrà essere utilizzato a discrezione del Segnalante per la trasmissione della Segnalazione in modalità cartacea (da inviare a mezzo posta al soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione). In ogni caso, il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione valuterà e verificherà anche le Segnalazioni che non vengono inoltrate mediante il predetto modulo.

5.2. Modalità per effettuare la segnalazione

La normativa di riferimento prevede che le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali:

1. interno
2. esterno
3. tramite divulgazione pubblica

Si precisa, in ogni caso, che la denuncia di illeciti disciplinati dal diritto nazionale o europeo può sempre essere effettuata anche alle pubbliche autorità (ad esempio, all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

1) SEGNALAZIONE INTERNA

Le Segnalazioni possono essere presentate mediante comunicazione diretta da inoltrarsi a mezzo di posta ordinaria: in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la Segnalazione, indirizzata a Mariele Fonte, sito in Milano, venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata personale per Mariele Fonte*".
Le Segnalazioni interne possono comunque essere effettuate anche oralmente al soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
La Segnalazione in forma orale, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del soggetto incaricato di riceverla mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale o trascrizione integrale. In caso di trascrizione o verbale, il Segnalante può verificare, rettificare o confermarne il contenuto mediante la propria sottoscrizione.
Tutte le Segnalazioni ricevute sono archiviate a cura del soggetto incaricato di ricevere la segnalazione a tutela della riservatezza del Segnalante.
La Segnalazione ricevuta per posta interna viene protocollata sempre a cura del soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione.

2) SEGNALAZIONE ESTERNA

Ai Segnalanti è anche garantito un canale di segnalazione esterna gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - (*breviter* Canale di Segnalazione Esterna), indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati dai soggetti del settore pubblico o privato.

I Segnalanti possono rivolgersi al Canale di Segnalazione Esterna:

- in caso di temporanea inattività del Canale di Segnalazione Interna di cui al paragrafo che precede;
- se è stata presentata una Segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione Interna, ma la Segnalazione non ha avuto seguito;
- se vi è giustificato motivo di ritenere che la segnalazione attraverso il Canale di Segnalazione Interna non sarà efficace o sarà motivo di ritorsione;
- in caso di pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

3) DIVULGAZIONE PUBBLICA

La Segnalazione tramite divulgazione pubblica (i.e. stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) può essere effettuata qualora:

(a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna o esterna o direttamente una segnalazione esterna, ma queste sono rimaste senza riscontro nei termini di legge;

(b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

(c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.3. I destinatari della Segnalazione

Le Segnalazioni devono essere comunicate ad uno o più destinatari. Possono rientrare tra questi, a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo:

- la Funzione Compliance;
- le Risorse Umane;
- il soggetto esterno dotato di comprovata professionalità che si occupi, quantomeno, di gestire la prima fase di ricezione delle segnalazioni in coordinamento con la Società;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Datore di Lavoro.

Nello specifico, per l'eventuale comunicazione mediante Modulo o forma orale, la Società individua quale soggetto destinatario della Segnalazione l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione ad un soggetto diverso, identificato dal CdA, anche per il tramite del Direttore Generale, per il caso in cui la funzione indicata in via principale si trovi in una posizione di conflitto di interessi.

5.4. Tutela del Segnalante

Urgo garantisce i Segnalanti contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti diretti o indiretti che siano da chiunque posti in essere in ragione della Segnalazione (indipendentemente dal fatto che la stessa si riveli fondata)[1].

Non sono valide le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste per il Segnalante, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c..

5.4.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), Urgo protegge l'identità del Segnalante in ogni contesto successivo alla Segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

---

[1] Possono costituire ritorsioni (art. 17 D.Lgs. 24/2023):

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro.

Per quanto concerne, in particolare, il procedimento disciplinare che può scaturire per effetto della Segnalazione nei confronti del soggetto oggetto della Segnalazione medesima, l'identità del Segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

  Resta inteso che, qualora il Segnalante non presti il proprio consenso alla rivelazione della sua identità, la Segnalazione non potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare.

5.4.2. Divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante

L'Ente non tollera minacce o ritorsioni di qualunque genere nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili (v. nota 1).

Resta intesto che saranno considerate, sin da ora, nulle tutte le iniziative disciplinari eventualmente intraprese con finalità ritorsive.

5.5. Abuso della procedura di Segnalazione

La tutela del Segnalante viene meno in caso di abuso della presente procedura, qualora siano eseguite segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave e in presenza di ogni altra ipotesi di utilizzo improprio, sia in fase di accertamento, che successivamente alla conclusione dell'accertamento.

6. PROCEDURA

6.1. Gli adempimenti dei destinatari della Segnalazione

Il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione ai sensi del par. 5.3, qualora quest'ultima sia conforme ai requisiti richiesti dal paragrafo 5.1, provvede ad aprire l'istruttoria; il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione provvede a spiegare per iscritto le motivazioni sottese all'eventuale rifiuto di procedere ad una indagine interna.

Il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di quest'ultima, informa il Segnalante della presa in carico della stessa; il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione, informa, altresì, il CdA, anche per il tramite del Direttore Generale, della ricezione della stessa.

All'esito delle verifiche, il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione informa il Segnalante di quanto appreso dall'indagine e, successivamente, della chiusura dell'istruttoria.

Il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione, nella conduzione dell'istruttoria, può chiedere chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione è tenuto a verificare la fondatezza delle circostanze rappresentate nella stessa attraverso lo svolgimento di attività che ritiene opportune, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante.

Il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione, sulla base di quanto appreso dalle indagini, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo del Segnalante, di archiviare la Segnalazione e di trasmettere l'informativa al Direttore Generale che, informato il CdA, valuta l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare; qualora, invece, il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, la Segnalazione viene gestita coinvolgendo i seguenti soggetti:

- il Direttore Generale (che a sua volta aggiornerà il CdA) e il Responsabile della funzione in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, sempre con l'adozione delle necessarie cautele per tutelare la riservatezza del Segnalante;
- eventualmente, ove ritenuto opportuno dall'organo gestorio, l'autorità giudiziaria per i profili di competenza.

6.2. Durata della fase istruttoria

A seconda della diversa natura delle problematiche, non è possibile definire precise tempistiche per le indagini. Il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione si impegna, tuttavia, a dare riscontro al Segnalante entro 90 (novanta) giorni dal termine di 7 giorni indicato al 6.1.

Infine, il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione comunica al Segnalante l'esito finale della Segnalazione.

6.3. Reporting periodico

Il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione predispone, con cadenza semestrale, un rendiconto contenente l'indicazione delle Segnalazioni:

(i) pervenute nel periodo di riferimento;

(ii) pervenute nei mesi precedenti, ma non ancora archiviate nel periodo di riferimento;

(iii) archiviate nel periodo di riferimento.

Nel rendiconto è riportato lo "status" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese.

Il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione procede a trasmettere il rendiconto delle Segnalazioni al Direttore Generale (che rendiconterà il CdA) e all'Organismo di Vigilanza.

6.4. Archiviazione della documentazione e protezione dei dati personali

Ogni informazione, Segnalazione, report inviato al soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione è conservato da quest'ultimo in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo massimo di anni 5. L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente al soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione.

Con particolare riferimento ai dati personali conosciuti nell'ambito della Segnalazione, Urgo si impegna ad eseguire ogni trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia (compresi eventuali provvedimenti assunti da parte delle autorità competenti).

In tale contesto, Urgo provvede a rilasciare apposita informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito riportata *sub* All. "2"), che verrà distribuita ai dipendenti mediante pubblicazione nel gestionale aziendale e comunque pubblicata sul proprio sito istituzionale.

***

Allegato:

1. Allegato 1 - Modulo per la segnalazione
2. Allegato 2 – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali in relazione alle segnalazioni di "whistleblowing".

ALLEGATO 1 – Modulo per la segnalazione

CONDOTTA SEGNALATA	
Chiara e completa descrizione dei fatti	
Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti	
Autore della condotta	
Eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto o che possano riferire sui fatti	
Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati	
Altre informazioni che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti	
DATI DEL SEGNALANTE	
Nome e cognome	
Qualifica aziendale	
Numero di telefono	

e-mail	

Luogo e data Firma

***

ALLEGATO 2 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING"

Ad integrazione dell'informativa generale sul trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto in essere con la Società, quest'ultima provvede in qualità di Titolare del Trattamento a fornire le informazioni necessarie in merito al trattamento dei dati personali derivante dal sistema di Segnalazione adottato dalla Società per uniformarsi alla normativa vigente in materia di Whistleblowing anche per gli enti privati.

1. Quali dati vengono trattati nell'ambito della Segnalazione, perché vengono trattati e in forza di quale base giuridica?

1.1. Il sistema di Segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alla gestione della Segnalazione.

1.2. Verranno quindi trattati i dati personali del Segnalante e quelli da questo forniti per rappresentare le presunte condotte illecite, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con Urgo, commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la stessa Società e quindi anche i dati dei segnalati, dei facilitatori e di eventuali terzi coinvolti o comunque citati nella Segnalazione.

1.3. La ricezione e la gestione della Segnalazione dà luogo di norma a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, etc.). Inoltre, nel contesto delle Segnalazioni potrebbero essere rivelati dati rientranti nelle cd. "categorie particolari" di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR, (ovvero dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e dati cd. giudiziari ai sensi dell'art. 10 del GDPR ("Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati"), qualora riportati dal Segnalante.

1.4. Resta fermo che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente.

1.5. I dati personali saranno trattati, nei limiti sopra indicati, per

- ricevere, analizzare e gestire la Segnalazione;
- effettuare le opportune indagini e attività istruttorie finalizzate a verificare la fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione e per adottare i conseguenti provvedimenti (tra cui le misure necessarie a garantire la tutela del segnalante, come l'osservanza del divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dello stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione);
- quindi prevenire o identificare condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme, o comunque fatti/condotte suscettibili di pregiudicare l'integrità della Società ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 e fare valere e difendere i diritti della Società medesima;

1.6. La base giuridica del trattamento consiste:

- per i dati comuni: *(i)* nel legittimo interesse di Urgo a conoscere e/o reprimere (a) le condotte illecite perpetrate al proprio interno; (b) eventuali violazioni del Modello di gestione, di organizzazione e di controllo ex D.lgs. 231/2001 di Urgo e del Codice Etico,;e (c) tutte le altre notizie rilevanti per la Società collegate alle condotte sopra descritte; *(ii)* nella necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetta Urgo (derivanti dalla combinazione delle previsioni del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231); *(ii)* nonché, in caso fosse necessario, nella necessita di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e nel legittimo interesse della stessa di tutelare il proprio patrimonio e la propria immagine;
- per i dati particolari, in quanto previsto all'art. 9, par. 2, lett. f), GDPR, ossia l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e nell'ambito del rapporto di lavoro (quando configurabile) l'assolvimento di obblighi e l'esercizio di diritti specifici della Società o dell'interessato in materia di diritto del lavoro, e della sicurezza sociale e protezione sociale, di cui alla lett. b) della medesima previsione normativa.

2. Chi può conoscere i dati personali inerenti alla Segnalazione e come vengono trattati?

2.1. Le operazioni di trattamento saranno affidate a persone specificamente formate in relazione all'esecuzione delle procedure di gestione delle segnalazioni, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nella Segnalazione.

2.2. I dati personali del Segnalante e, più in generale, tutti i dati personali comunicati con la Segnalazione, unitamente alla documentazione a supporto della medesima, potrebbero essere condivisi, nella misura strettamente necessaria, oltre che con il soggetto incaricato di ricevere la Segnalazione, con i seguenti soggetti obbligati alla riservatezza:

- dalle funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni e/o cui compete l'esercizio dell'azione disciplinare;
- eventuali consulenti legali esterni (per es. studi legali), che possano fornire attività di consulenza alla Società relativamente alle attività di gestione della Segnalazione o comunque incaricati per fare valere diritti, interessi, pretese della Società nascenti dalla Segnalazione;
- dalle istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

2.3. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi tale identità (direttamente o indirettamente) potranno essere rivelate a persone diverse da quelle sopra indicate dietro consenso espresso del Segnalante medesimo, che verrà raccolto in caso ciò dovesse rendersi necessario.

2.4. I soggetti indicati potranno operare, a seconda dei casi, come titolari autonomi, responsabili del trattamento o soggetti autorizzati. Viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di possibili aggiornamenti. Per conoscere l'elenco dei destinatari, è possibile scrivere all'email avv.marielefonte@gmail.com ;

2.5. Il trattamento dei dati avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. *Quanto tempo verranno conservati i dati personali inerenti alle Segnalazioni e dove verranno trattati?*

3.1. Ai sensi dell'art. 14 del D.L. vo n. 24/2023 la Segnalazione, interna ed esterna, e la relativa documentazione di supporto (compresi gli originali) viene conservata - in formato cartaceo e/o elettronico - per il tempo necessario alla gestione della segnalazione stessa e all'implementazione delle azioni indicate nella relazione d'indagine (e quindi per il tempo necessario al perseguimento delle procedure e finalità indicate nella presente informativa) e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali, fatto salvo il superamento di tale termine per la sussistenza di particolari circostanze (come, ad esempio, la pendenza di controversie giudiziali o amministrative) o nei casi in cui la conservazione per un periodo

successivo sia richiesta dalle autorità competenti (e quindi per adempiere a eventuali obblighi od ordini da queste avanzate) o ai sensi della normativa applicabile.

3.2. Resta fermo che la Segnalazione che siano valutate non rilevanti vengono archiviate e non ulteriormente trattate (con conseguente interruzione immediata del trattamento dei dati lì contenuti, ad eccezione della conservazione dei relativi documenti in conformità a quanto indicato al punto 3.1. in merito alle tempistiche di conservazione).

3.3. Di norma i dati personali non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello SEE. In ogni caso, qualora dovesse rendersi necessario il trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi, tale trasferimento avverrà in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa europea e quindi in presenza di condizioni e garanze tali da assicurare un livello di protezione dei Dati Personali conforme a quello richiesto dal GDPR (come previa verifica dell'esistenza di decisioni di adeguatezza, l'adozione di clausole contrattuali standard, etc).

4. ***Quali diritti sono esercitabili in relazione ai dati personali inerenti alla Segnalazione*?**

4.1. In termini generali i soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento hanno, nei casi previsti e al ricorrere delle relative condizioni, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR.

4.2. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del Segnalante o taluni ulteriori interessi come lo svolgimento delle investigazioni difensive o l'esercizio del diritto di difesa, l'esercizio dei su richiamati diritti - con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR - potrà essere ritardato, limitato o escluso per previsione di legge, nel caso in cui da tale esercizio possano derivare pregiudizi effettivi e concreti rispetto a dette finalità; tali limitazioni ai diritti dovranno essere motivate e comunicate senza ritardo all'interessato - a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione - per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato stesso. In nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo la malafede di quest'ultimo.

4.3. L'art. 2-undecies del Codice, infatti, stabilisce al comma 3, in relazione alle specifiche limitazioni ai diritti dell'interessato dallo stesso previste con riferimento all'istituto del whistleblowing, che in tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitate per il tramite del Garante con le modalità di cui all'art. 160 del Codice medesimo, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

4.4. Fermo restando quanto sopra, per esercitare i diritti o chiedere informazioni è possibile scrivere inviare un'e-mail al seguente indirizzo: avv.marielefonte@gmail.com